

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 1-bis

**PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO**

PRESENTATO DALLA

**GIUNTA DEL REGOLAMENTO**

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati

**Pertini, Presidente**

e dei Deputati

**Andreotti, Ballardini, Covelli, Iotti Leonilde, La Malfa, Malagugini, Orlandi,  
Roberti, Tozzi Condivi e Bozzi, Luzzatto, Rognoni, Relatori**

---

***Nuovo testo presentato alla Presidenza della Camera  
il 28 gennaio 1971***

---

PAGINA BIANCA

I.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA

PAGINA BIANCA

TESTO ORIGINARIO  
DEL PROGETTO

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## ART. 1.

All'atto della proclamazione, i deputati entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni.

## ART. 2.

1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori, secondo il criterio previsto dal comma precedente. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

## ART. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio, il Presidente, se occorre, proclama eletti deputati i candidati che subentrano agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, costituita dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA GIUNTA

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. *Identico.*

## ART. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO II.

DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4.

1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5.

1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma successivo, il Presidente promuove le opportune intese fra i Gruppi.

3. Per le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto subito da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

CAPO II.

DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4.

1. *Identico.*

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 7.

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari.

2. Il Presidente della Camera informa il Presidente della Repubblica e il Senato della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

## ART. 8.

1. Il Presidente rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il Regolamento. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

## ART. 9.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. A tal fine essi possono essere convocati dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno.

## ART. 10.

1. I Questori garantiscono collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

## ART. 11.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a

## ART. 7.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 8.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 9.

*Identico.*

## ART. 10.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

ART. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vi esercita la vigilanza attraverso un apposito Comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nell'ambito del Palazzo della Camera.

4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61.

5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla riunione della nuova Camera.

ART. 13.

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qual volta lo ritenga utile o su richiesta

ART. 12.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 13.

1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile anche su richiesta

di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari.

### CAPO III.

#### DEI GRUPPI PARLAMENTARI

##### ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal terzo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

##### ART. 15.

1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresi-

del Governo o di un presidente di Gruppo per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. *Identico.*

### CAPO III.

#### DEI GRUPPI PARLAMENTARI

##### ART. 14.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

##### ART. 15.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

denti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica, anche di volta in volta, il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida in caso di assenza o impedimento del proprio presidente l'esercizio delle funzioni a questo attribuite dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

CAPO IV.  
DELLE GIUNTE

ART. 16.

1. La Giunta per il regolamento della Camera è costituita da dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera il quale, udito il parere della Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

2. Alla Giunta stessa è deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo ed eventualmente la soluzione dei conflitti di competenze fra le Commissioni.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostra necessarie.

4. Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. *Identico.*

CAPO IV.  
DELLE GIUNTE

ART. 16.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. La domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di Gruppo o da dieci deputati.

5. *Identico.*

ART. 17.

1. La Giunta delle elezioni è costituita da trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Camera, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

ART. 18.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è costituita da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, deve invitare il deputato interessato a fornire chiarimenti se egli lo ritenga opportuno.

ART. 17.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 18.

1. *Identico.*

2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui si è constatata la scadenza del termine.

3. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16.

4. Se la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato.

CAPO V.  
DELLA COMMISSIONE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

ART. 19.

(Vedasi dopo l'articolo 102).

CAPO VI.  
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 20.

1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti in queste, sulla base delle proposte dei Gruppi, dal Presidente della Camera in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea fra i Gruppi parlamentari stessi.

2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

3. *Identico.*

4. La stessa procedura prevista nei commi precedenti si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato.

*Il Capo V e l'articolo 19 sono stati trasferiti nella Parte II e sono divenuti rispettivamente Capo XXII-bis e articolo 102-bis.*

CAPO VI.  
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 20.

1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli possibilmente in numero eguale in ciascuna Commissione.

2. *Identico.*

3. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti ad altra Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso concessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione che ha richiesto il parere.

6. Deputati appartenenti allo stesso Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

ART. 21.

1. Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, fra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. *Identico.*

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 21.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; a parità di voti si applica il comma precedente.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 22.

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale.

ART. 23.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari costituzionali - Ordinamento generale dello Stato - Regioni, province e comuni.
- II. — Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- III. — Affari esteri e della Comunità europea - Commercio con l'estero.
- IV. — Giustizia.
- V. — Bilancio e programmazione.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Difesa.
- VIII. — Istruzione e belle arti - Ricerca scientifica - Spettacolo - Attività sportive.
- IX. — Lavori pubblici.
- X. — Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 22.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 23.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II. — Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici.
- III. — Affari esteri - Emigrazione.
- IV. — Giustizia.
- V. — Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Difesa.
- VIII. — Istruzione e belle arti.
- IX. — Lavori pubblici.
- X. — Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.

- XI. - Agricoltura e foreste.  
XII. - Industria - Partecipazioni statali -  
Commercio - Artigianato - Turismo.  
XIII. - Lavoro - Assistenza e previdenza so-  
ciale - Cooperazione - Emigrazione.  
XIV. - Igiene e sanità pubblica.

2. La Camera può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 97. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni conoscitive, di controllo e di indirizzo, secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chiede, entro la seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

#### CAPO VII.

#### DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

#### ART. 24.

1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante.

- XI. - Agricoltura e foreste.  
XII. - Industria e commercio - Artigianato -  
Commercio con l'estero.  
XIII. - Lavoro - Assistenza e previdenza so-  
ciale - Cooperazione.  
XIV. - Igiene e sanità pubblica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione. Ciascun componente della Commissione può chiedere entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

#### CAPO VII.

#### DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

#### ART. 24.

1. *Identico.*

2. A tal fine il Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea e ai presidenti delle Commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discutere, l'Assemblea decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

4. La procedura prevista dai comma precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di Gruppo.

5. In caso di mancato accordo si applica il primo comma dell'articolo 27.

ART. 25.

1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi assistere un proprio rappresentante.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che ne rendano impossibile l'attuazione anche in parte.

3. Il calendario adottato ai sensi dei comma precedenti è stampato e distribuito.

4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate da un presidente di Gruppo.

ART. 26.

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 24 e 25. A tal fine il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione.

3. *Identico.*

4. La procedura prevista dai comma precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

5. *Identico.*

ART. 25.

1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che rendano impossibile l'attuazione di talune sue parti.

3. *Identico.*

4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate da un presidente di Gruppo o dal Governo.

ART. 26.

1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità con le decisioni adottate a norma degli articoli 24 e 25. A tal fine il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

ART. 27.

1. Il Presidente della Camera o della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83. Se vi è discussione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano sentito un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori della Camera e della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso l'ultima parte del comma precedente.

ART. 28.

1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Presidente della Camera ha facoltà di revocare le convocazioni delle Commissioni in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea.

ART. 27.

1. Il Presidente della Camera o della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 83. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

2. *Identico.*

ART. 28.

1. *Identico.*

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti. La proposta relativa può essere presentata soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.

ART. 29.

I termini indicati dal Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

CAPO VIII.

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE  
COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A  
CAMERE RIUNITE

ART. 30.

1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

2. Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

ART. 31.

1. Salva l'ipotesi del terzo comma dell'articolo 26, le Commissioni sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.

3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni.

4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

ART. 29.

*Identico.*

CAPO VIII.

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE  
COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A  
CAMERE RIUNITE

ART. 30.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 31.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi in sede legislativa o redigente nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea.

ART. 32.

1. Nell'Aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai membri della Commissione.

2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un posto al Presidente del Senato.

ART. 33.

1. Il Presidente dell'Assemblea o della Commissione apre e chiude la seduta.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni esso s'intende approvato; in caso contrario avviene una votazione per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 34.

1. Il Presidente o, per suo ordine, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

ART. 35.

1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.

2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti in apposito registro.

3. La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

5. *Identico.*

ART. 32.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 33.

1. *Identico.*

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni esso s'intende approvato; in caso contrario si procede a una votazione per alzata di mano.

3. *Identico.*

ART. 34.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 35.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 36.

1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

CAPO IX.

DELLA DISCUSSIONE

ART. 37.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e pro.

2. È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

ART. 38.

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

ART. 39.

Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può assistere alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta.

ART. 36.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO IX.

DELLA DISCUSSIONE

ART. 37.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e a favore.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 38.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 39.

*Identico.*

ART. 40.

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene può, a suo insindacabile giudizio, interdirlgli la parola.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere i trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. I primi due comma del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta prima che la discussione abbia inizio.

ART. 41.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti.

ART. 40.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 41.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Chiusa la discussione, la Camera decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e quindi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e la Camera decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.

ART. 42.

1. I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

ART. 43.

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 42.

1. I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. *Identico.*

ART. 43.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 44.

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per la posizione della questione, o per l'ordine delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

## ART. 45.

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Non può essere deliberata la chiusura di una discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia richiesta, un oratore per ciascun Gruppo.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se la Camera o la Commissione si accinga ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 51.

## ART. 46.

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

## CAPO X.

DEL NUMERO LEGALE  
E DELLE DELIBERAZIONI

## ART. 47.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in altra sede è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

## ART. 44.

*Identico.*

## ART. 45.

1. *Identico.*

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. *Identico.*

## ART. 46.

*Identico.*

## CAPO X.

DEL NUMERO LEGALE  
E DELLE DELIBERAZIONI

## ART. 47.

1. *Identico.*

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori dal suo Palazzo, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 48.

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma.

2. *Identico.*

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 48.

1. *Identico.*

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. *Identico.*

## ART. 49.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo le materie per le quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del terzo comma dell'articolo 47.

## CAPO XI.

## DELLE VOTAZIONI

## ART. 50.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi peralzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante particolari procedimenti elettronici.

5. Salva l'ipotesi del quarto comma dell'articolo 54, quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Tale preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

## ART. 51.

1. Ogni volta che la Camera si accinga ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

## ART. 49.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi ai sensi del terzo comma dell'articolo 47.

## CAPO XI.

## DELLE VOTAZIONI

## ART. 50.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nelle ipotesi previste dai comma primo e quarto dell'articolo 54 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

## ART. 51.

1. *Identico.*

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 52.

1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione segreta.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da 5 deputati in Commissione.

3. Nel concorso di diverse domande prevale quella di votazione segreta.

ART. 53.

1. La domanda di votazione nominale o di votazione segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione nominale o di votazione segreta non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

ART. 54.

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 52.

1. *Identico.*

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione.

3. *Identico.*

ART. 53.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 54.

1. *Identico.*

2. Nell'ipotesi di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale secondo il terzo comma dell'articolo 55.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece per procedimento elettronico.

ART. 55.

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto al comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. Se manca o è difettoso il funzionamento delle apparecchiature la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

ART. 56.

1. La votazione a scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. Quando non sia possibile ricorrere al procedimento elettronico, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 55.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 56.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le votazioni a scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente e per quelle in sede consultiva.

ART. 57.

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da leggi speciali, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede a ballottaggio fra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

ART. 58.

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera non approva ».

3. *Identico.*

ART. 57.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 58.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO XII.  
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

## ART. 59.

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

## ART. 60.

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

## ART. 61.

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può decretare la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende, con ingiurie, le istituzioni o il Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

CAPO XII.  
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

## ART. 59.

1. *Identico.*

## ART. 60.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 61.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma precedente.

ART. 62.

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia prima deliberato di tenere seduta in tale data.

ART. 63.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII.

DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

ART. 64.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. *Identico.*

ART. 62.

*Identico.*

ART. 63.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO XIII.

DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

ART. 64.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori della Camera, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 65.

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordina che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il responsabile sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

ART. 66.

1. La pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. Il Presidente della Camera può disporre, sentito il presidente della Commissione, che la stampa o anche il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

ART. 65.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 66.

1. *Identico.*

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. *Identico.*

CAPO XIV.

DEL BILANCIO DELLA CAMERA

ART. 67.

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Assemblea.

CAPO XV.

DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ART. 68.

I servizi della Camera sono ordinati secondo le norme emanate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

CAPO XIV.

DEL BILANCIO DELLA CAMERA

ART. 67.

*Identico.*

CAPO XV.

DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ART. 68.

*Identico.*

II.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

PAGINA BIANCA

**TESTO ORIGINARIO  
DEL PROGETTO****CAPO XVI.****DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA****ART. 69.**

1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.

**ART. 70.**

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, dieci deputati o un presidente di Gruppo, possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

**ART. 71.**

Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge su materia identica a quella di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

**ART. 72.**

1. I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

**MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA GIUNTA****CAPO XVI.****DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA****ART. 69.**

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**ART. 70.**

1. *Identico.*

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentito un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

**ART. 71.**

Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

**ART. 72.**

1. *Identico.*

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

ART. 73.

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e all'approvazione finale.

CAPO XVII.

DELL'ESAME REFERENTE

ART. 74.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia alla Camera.

2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.

3. Dopo l'assegnazione, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, viene deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

ART. 73.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO XVII.

DELL'ESAME REFERENTE

ART. 74.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia alla Camera. Se nei due giorni successivi all'annuncio dieci deputati o un presidente di Gruppo propongono una diversa assegnazione, il Presidente inserisce la questione all'ordine del giorno e la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

## ART. 75.

1. Se il Presidente della Camera all'atto del deferimento ad una Commissione ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa della Presidenza della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal presidente. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate.

4. La Commissione consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione competente. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

## ART. 76.

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale.

## ART. 75.

1. *Identico.*

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal presidente. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: « nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento ».

4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

## ART. 76.

1. *Identico.*

2. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importano nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'inizio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 75.

ART. 77.

1. La Commissione affari costituzionali esprime il parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. Può altresì essere chiamata ad esprimersi sul progetto in relazione alle competenze normative e alla legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali sono sempre stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea.

ART. 78.

1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel primo comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione dando la precedenza ai progetti per i quali sia stata votata l'urgenza nonché a quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 82.

ART. 79.

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 77.

1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge quando ne sia richiesta a norma del primo comma dell'articolo 75. Può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti in relazione alle competenze normative e alla legislazione generale dello Stato.

2. *Identico.*

ART. 78.

1. *Identico.*

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel primo comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione dando la precedenza ai progetti indicati nel secondo comma dell'articolo 82.

3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, con dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in Aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.

ART. 79.

1. *Identico.*

2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione per l'Assemblea non è stata trasmessa alla Presidenza della Camera.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

## ART. 80.

1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Nell'esame in sede referente sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire, per l'approvazione o per la rielezione del progetto, all'Assemblea.

3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 87. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

5. La relazione per la maggioranza e quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente secondo le norme dell'articolo 80.

3. *Identico.*

## ART. 80.

1. *Identico.*

2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 81.

1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

ART. 82.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza, nonché per le proposte di iniziativa popolare o del CNEL o sottoscritte da due terzi dei deputati componenti una Commissione o una Giunta su materie di propria competenza, ovvero che siano state fatte proprie da un Gruppo parlamentare, con dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in Aula.

3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dai comma precedenti.

4. Scaduti i termini fissati dai comma precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso nel testo presentato, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

ART. 81.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 82.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## CAPO XVIII

## DELLA PROCEDURA IN ASSEMBLEA

## ART. 83.

1. La discussione in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 80, comma 5, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

## ART. 84.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza nonché del Ministro, per non più di venti minuti ciascuno.

2. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel comma precedente, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per Gruppo nonché i deputati ammessi, su insindacabile giudizio del Presidente della Camera, ad esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi Gruppi.

3. Quando però un presidente di Gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37, ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 51.

4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima della discussione in Aula. Nei dibattiti previsti nei comma 2 e 3 del presente articolo i relatori e il Ministro possono replicare al termine della discussione.

## CAPO XVIII.

## DELLA PROCEDURA IN ASSEMBLEA.

## ART. 83.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 84.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza per non più di venti minuti ciascuno e nell'intervento del Governo.

2. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti dal comma precedente, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

3. *Identico.*

4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima della discussione in Aula. Nei dibattiti previsti nei comma 2 e 3 del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

5. Nel caso di discussione a norma dei comma 2 e 3 il Ministro, il deputato proponente, uno dei relatori, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentito un oratore contro e uno pro, delibera per alzata di mano.

6. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del comma 3 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

ART. 85.

1. In ciascuno dei casi previsti dall'articolo 84, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 45, ha comunque facoltà di illustrarlo, sempre per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

ART. 86.

1. Quando la Camera vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Si applica l'articolo 45.

5. Nel caso di discussione a norma dei comma 2 e 3 il Governo, il deputato proponente, uno dei relatori, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentito un oratore contro e uno pro, delibera per alzata di mano.

6. *Identico.*

ART. 85.

1. In ciascuno dei casi previsti dall'articolo 84, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 45, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 86.

1. *Identico.*

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme previste dall'articolo 45.

3. Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito dal terzo comma dell'articolo 88. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura a norma dell'articolo 45 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti. Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

## ART. 87.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente della Camera. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di dieci deputati o di un presidente di Gruppo possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

4. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 80 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente all'Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

3. *Identico.*

## ART. 87.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo. Essi sono esaminati a norma del comma precedente dal Comitato dei nove o dalla Commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

7. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

ART. 88.

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. *Identico.*

5-bis. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

5-ter. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 88.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione di articoli aggiuntivi.

ART. 89.

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti per non più di 20 minuti ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ART. 90.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero che siano preclusi da precedenti votazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

ART. 91.

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, il Comitato dei nove o un Ministro può richiamare l'attenzione della Camera sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. La Camera può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

5. *Identico.*

ART. 89.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 90.

*Identico.*

ART. 91.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 92.

1. Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge.

3. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più progetti di legge.

4. Nel caso di votazione contemporanea di più progetti di legge, i deputati che intendono astenersi su qualche progetto di legge, devono farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

CAPO XIX.

DELL'ESAME DELLE COMMISSIONI  
IN SEDE LEGISLATIVA

ART. 93.

1. Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, per l'esame in sede legislativa. La proposta è messa all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se un

ART. 92.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

CAPO XIX.

DELL'ESAME DELLE COMMISSIONI  
IN SEDE LEGISLATIVA

ART. 93.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se il

presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma precedente può essere presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta può essere presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione, affari costituzionali o interni nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi nei termini prescritti dalle Commissioni consultate.

## ART. 94.

Ogni deputato, previa comunicazione al presidente della Commissione può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

## ART. 95.

1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. *Identico.*

5. La richiesta prevista nel comma precedente è presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi dalle Commissioni consultate.

## ART. 94.

*Identico.*

## ART. 95.

1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

2. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 75.

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione, della Commissione affari costituzionali o a quello della Commissione interni e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si applica il quarto comma dell'articolo 74.

ART. 96.

1. La Commissione si riunisce in sede legislativa con l'intervento di un rappresentante del Governo. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVIII del presente Regolamento.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione interni.

3. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata vi insista, l'intero progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

2. *Identico.*

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. *Identico.*

ART. 96.

1. *Identico.*

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## CAPO XX.

## DEL PROCEDIMENTO REDIGENTE

## ART. 97.

1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 86, degli articoli così formulati.

2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

## CAPO XXI.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
COSTITUZIONALE

## ART. 98.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 72.

## CAPO XX.

## DEL PROCEDIMENTO REDIGENTE

## ART. 97.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## CAPO XXI.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
COSTITUZIONALE

## ART. 98.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 99.

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

ART. 100.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce alla Camera.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione generale si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere all'esame degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

ART. 101.

1. Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

CAPO XXII.

DEL BILANCIO  
E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ART. 102.

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo si adottano le norme del capo XVIII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

ART. 99.

*Identico.*

ART. 100.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 101.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

CAPO XXII.

DEL BILANCIO  
E DEL RENDICONTO DELLO STATO

ART. 102.

*Identico.*

## CAPO V.

DELLA COMMISSIONE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

## ART. 19.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i quindici deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge approvata da un Consiglio regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

## CAPO XXII-bis.

DELLE PROCEDURE RELATIVE  
ALLE QUESTIONI REGIONALI

## ART. 102-bis.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

3. La stessa procedura è seguita per i disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni nonché per i progetti di legge costituzionale relativi agli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

4. I pareri delle Commissioni investite delle questioni previste nei comma precedenti sono comunicati ai Consigli regionali interessati.

## ART. 102-ter.

1. I disegni di legge per l'approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, dopo l'esame da parte della Commissione per le questioni regionali o decorso il termine stabilito a norma dell'articolo 102-bis, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si adottano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVII.

ART. 102-*quater*.

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del Consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

ART. 102-*quinquies*.

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

ART. 102-*sexies*.

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, la Camera, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti, delibera su di essi a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

## CAPO XXIII.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
GIÀ ESAMINATI NELLA PRECEDENTE  
LEGISLATURA

## ART. 103.

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa ai sensi del terzo comma dell'articolo 26.

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura, adottando la relazione già allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma. Per i progetti già approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il cui esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, quando vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste dai comma precedenti; diversamente, i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per il merito, a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, la Camera delibera successivamente sull'approvazione dello Statuto a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica il secondo comma dell'articolo 74.

## CAPO XXIII.

DEI PROGETTI DI LEGGE  
GIÀ ESAMINATI NELLA PRECEDENTE  
LEGISLATURA

## ART. 103.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione già allora presentata.

4. *Identico.*

CAPO XXIV.

SEGUITO DELLE SENTENZE  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 104.

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento del rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità d'iniziative legislative, indicandone, se del caso, i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i comma 3 e 4.

CAPO XXV.

DELLE PETIZIONI

ART. 105.

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità espresse nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo delle mozioni relative.

CAPO XXIV.

SEGUITO DELLE SENTENZE  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 104.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità d'iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

CAPO XXV.

DELLE PETIZIONI

ART. 105.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

III.

PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO  
E DI INFORMAZIONE

PAGINA BIANCA

TESTO ORIGINARIO  
DEL PROGETTO

## CAPO XXVI.

## DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

## ART. 106.

Dieci deputati o un presidente di Gruppo possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione della Camera su un determinato argomento.

## ART. 107.

1. I proponenti di una mozione possono chiedere che ne sia fissata la data di discussione. La Camera, udito il Governo, determina il giorno o il periodo della discussione. Prima del voto il Presidente dà la parola ad un oratore pro e ad uno contro.

2. Anche se il proponente vi rinunci, la mozione deve essere discussa e votata se almeno dieci deputati o un presidente di Gruppo lo richiedano.

## ART. 108.

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o connessi, potranno formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, qualora una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

## ART. 109.

1. La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA GIUNTA

## CAPO XXVI

## DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI

## ART. 106.

*Identico.*

## ART. 107.

1. I proponenti di una mozione possono chiedere che ne sia fissata la data di discussione. La Camera, udito il Governo, determina la data della discussione. Prima del voto il Presidente dà la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.

2. *Identico.*

## ART. 108.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 109.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 110.

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmate da almeno dieci deputati o da un presidente di Gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo.

3. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

4. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

ART. 111.

1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 110.

2. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

ART. 112.

1. La questione di fiducia può essere posta dal Governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge senza che ne resti modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

4. *Identico.*

ART. 110.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

*2-bis:* Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 111.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 112.

1. *Identico.*

2. Se il Governo pone la fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo con le modalità indicate dal comma seguente. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ogni rappresentante di Gruppo ha facoltà di fare dichiarazione di voto.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, su modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo con le modalità indicate dal comma seguente dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. La questione di fiducia non può essere posta sull'articolo quando il progetto di legge è compreso in un articolo solo.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

## ART. 112-bis.

1. Quando il Governo presenta le dimissioni senza che queste siano state precedute dall'approvazione di una mozione di sfiducia, ovvero dal voto contrario di una o di entrambe le Camere su una sua proposta, il Presidente della Camera, su richiesta di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati, convoca immediatamente l'Assemblea per una discussione sulle dimissioni stesse.

2. Il dibattito è limitato all'intervento di un oratore per ciascun Gruppo. Non è consentita la presentazione o la votazione di mozioni, risoluzioni o altri documenti. Il Presidente della Camera richiede al Presidente del Consiglio di assistere al dibattito con facoltà di esporre le ragioni delle dimissioni, ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione.

ART. 113.

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3. Alla fine della discussione il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

ART. 114.

In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

CAPO XXVII.

DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE

ART. 115.

1. Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro.

2. Nel periodo nel quale le Commissioni sono investite dell'esame del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e indifferibile necessità.

ART. 113.

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme dell'articolo 139.

3. *Identico.*

ART. 114.

*Identico.*

CAPO XXVII.

DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE

ART. 115.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 116.

1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono deferiti per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle altre Commissioni competenti per materia.

2. Entro i venti giorni successivi al deferimento, ciascuna Commissione esamina le parti del bilancio e del consuntivo di propria competenza e conclude con una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

3. Scaduto il termine previsto nel comma precedente, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegare le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

4. Alle sedute della Commissione riservate all'esame del bilancio e del consuntivo partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

## ART. 117.

1. Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

## ART. 116.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Quando il disegno di legge del bilancio è deferito in prima approvazione al Senato della Repubblica, il Presidente della Camera, in relazione allo stato dei lavori del Senato, può disporre che le Commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione prima dell'approvazione del Senato, ma le votazioni possono aver luogo solo dopo di essa.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## ART. 117.

1. *Identico.*

2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma precedente, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea.

3. Gli emendamenti respinti in Commissione potranno essere ripresentati in Assemblea.

ART. 118.

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea purché sottoscritti da almeno dieci deputati o da un presidente di Gruppo; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo l'approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia devono essere allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.

3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

ART. 119.

1. Quando la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non è presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dal Governo corredato dalla relazione delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione sulle linee generali del bilancio e del consuntivo in Assemblea concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 86.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 118.

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo l'approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 119.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 120.

1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto dall'articolo 115, se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.

3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione all'Assemblea da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimento previsto nell'articolo 113.

## CAPO XXVIII.

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO  
CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI  
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

## ART. 121.

1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi testi di risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché testi di decisioni adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti.

2. Su richiesta di un rappresentante di Gruppo o del Governo, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con l'approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

## ART. 120.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 120-bis.

L'Assemblea procede all'approvazione del bilancio votando in primo luogo il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa. Indi procede alla votazione degli emendamenti compatibili con le determinazioni assunte per i suddetti totali.

## CAPO XXVIII.

DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO  
CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI  
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

## ART. 121.

1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione esteri, per il parere, e alle Commissioni competenti per il merito.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con l'approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

## ART. 122.

1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione della Comunità europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri della Comunità, si svolga un dibattito preventivo limitato ad un oratore per Gruppo e con l'intervento del Ministro competente. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

2. Per la trattazione, secondo le norme del primo comma, di problemi della Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la convocazione di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.

3. La Commissione speciale prevista nel comma precedente esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità e può richiedere inoltre al Governo la presentazione di una relazione previsionale sui problemi comunitari relativi all'anno successivo.

## ART. 123.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione della Comunità europea, non appena pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

## ART. 122.

1. Su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo, ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

2. Per la trattazione, secondo le norme del primo comma, di problemi delle Comunità interessanti più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera può disporre la nomina di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.

3. La Commissione esteri, integrata dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo, esamina la relazione annuale consuntiva sulle Comunità, e in tale sede può chiedere al Governo di essere informata sulle previsioni relative ai problemi comunitari per l'anno successivo.

## ART. 123.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee, non appena pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione esteri.

2. *Identico.*

CAPO XXIX  
DELLE INTERROGAZIONI

## ART. 124.

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o sia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

## ART. 125.

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

## ART. 126.

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel comma precedente, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

## ART. 127.

1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

CAPO XXIX.  
DELLE INTERROGAZIONI

## ART. 124.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 125.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 126.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 127.

1. *Identico.*

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, la risposta all'interrogazione viene data per iscritto.

ART. 128.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

2. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

ART. 129.

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende avere risposta in Commissione.

2. Il Presidente della Camera trasmette la interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dagli articoli 127 e 128.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nell'apposito *Bollettino* delle Commissioni.

ART. 130.

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Camera pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, previo avviso al Ministro interessato.

ART. 131.

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 128.

ART. 128.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 129.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 130.

1. *Identico.*

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma precedente, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

ART. 131.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO XXX  
DELLE INTERPELLANZE

## ART. 132.

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste, a differenza della interrogazione regolata dall'articolo 124, nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

## ART. 133.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel secondo comma, o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere alla Camera di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

## ART. 134.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

CAPO XXX.  
DELLE INTERPELLANZE

## ART. 132.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 133.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## ART. 134.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

CAPO XXXI

DELLE DISPOSIZIONI COMUNI  
A MOZIONI, INTERPELLANZE  
E INTERROGAZIONI

ART. 135.

1. Per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni si adotta la disposizione dell'articolo 90 in quanto applicabile.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni discussione, ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione.

CAPO XXXII

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 136.

Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

ART. 137.

1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

CAPO XXXI

DELLE DISPOSIZIONI COMUNI  
A MOZIONI, INTERPELLANZE  
E INTERROGAZIONI

ART. 135.

1. *Identico.*

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

CAPO XXXII.

DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 136.

*Identico.*

ART. 137.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

ART. 138.

Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.

CAPO XXXIII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE,  
INFORMAZIONE E CONTROLLO IN  
COMMISSIONE

ART. 139.

1. Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con il Governo, l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

ART. 140.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

3. *Identico.*

ART. 138.

*Identico.*

CAPO XXXIII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE,  
INFORMAZIONE E CONTROLLO IN  
COMMISSIONE

ART. 139.

1. Le Commissioni presentano alla Camera, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dalla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. *Identico.*

ART. 140.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche al Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 140-bis.

1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.

2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.

CAPO XXXIV

DEI RAPPORTI CON IL CNEL

ART. 141.

1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione generale, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.

2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato ed è competente a concedere eventuale proroga.

3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato alla relazione per l'Aula, se espresso per la Commissione in sede referente.

CAPO XXXIV.

DEI RAPPORTI CON IL CNEL

ART. 141.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 142.

1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

## CAPO XXXV

## DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

## ART. 143.

Dieci deputati, un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

## ART. 144.

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. Su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione, o un suo Comitato, può, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può adottare una risoluzione ai sensi dell'articolo 113.

## ART. 145.

1. I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.

## ART. 142.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## CAPO XXXV.

## DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

## ART. 143.

Un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

## ART. 144.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 145.

1. *Identico.*

2. La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione conclude il proprio esame adottando una risoluzione.

DISPOSIZIONE FINALE.

Il presente Regolamento entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. *Identico.*

3. La Commissione può concludere il proprio esame adottando una risoluzione.